



# Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente  
a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC<sup>1</sup>  
n. 301227

del 1° novembre 2022

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,*  
visto l'articolo 16c LOTC,  
*decide:*

## **1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE<sup>2</sup>)**

L'acqua sorgiva fabbricata secondo il diritto tedesco e legalmente immessa in commercio in Germania può essere importata o fabbricata e immessa in commercio in Svizzera, anche se non è conforme alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

## **2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE)**

La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Germania. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi:

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>3</sup>;

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB)<sup>4</sup>;

<sup>1</sup> Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS **946.51**)

<sup>2</sup> Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS **946.513.8**)

<sup>3</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1

<sup>4</sup> Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2021 (BGBl. I S. 4253), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530)

Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive<sup>5</sup>;

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione)<sup>6</sup>;

Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser (Mineral- und Tafelwasserverordnung - Min/TafelWV)<sup>7</sup>;

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)<sup>8</sup>;

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione<sup>9</sup>;

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari<sup>10</sup>.

### **3. Oneri relativi alla protezione della salute (art. 16d cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 4 lett. b LOTC)**

Il tenore di cromo (VI), diossano 1,4, acido etilendiamminotetraacetico (EDTA), acido nitrilotriacetico (NTA), perclorato e tetraclorometano non deve superare i valori massimi di cui all'allegato 2 OPPD<sup>11</sup>.

### **4. Fabbricazione in Svizzera**

Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera devono essere osservate le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali.

<sup>5</sup> GU L 126 del 22.5.2003, pag. 34

<sup>6</sup> GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45

<sup>7</sup> Mineral- und Tafelwasserverordnung vom 1. August 1984 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 25 der Verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272)

<sup>8</sup> Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343)

<sup>9</sup> GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2283, GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1

<sup>10</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 1047/2012, GU L 310 del 9.11.2012, pag. 36

<sup>11</sup> Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (RS 817.022.11)

*Rimedi giuridici*

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).

8 novembre 2022

Ufficio federale della sicurezza  
alimentare e di veterinaria

